

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1206 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2019

che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di cani, gatti e furetti

[notificata con il numero C(2019) 5210]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di determinati animali. L'articolo 10 di tale direttiva dispone che le norme sanitarie per gli scambi di cani, gatti e furetti sono quelle stabilite all'articolo 6 e, ove applicabile, all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimento a carattere non commerciale sia superiore a cinque nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia debbano rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per le quali è prevista una deroga all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, a determinate condizioni.
- (3) In seguito al riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 ⁽⁴⁾, che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani. Il regolamento delegato (UE) 2018/772 ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 a decorrere dal 1º luglio 2018.
- (4) L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) È pertanto opportuno sostituire nel modello di certificato sanitario i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* (GUL 296 del 15.11.2011, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GUL 130 del 28.5.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GUL 155 del 19.6.2018, pag. 1).

